

2. Il formulario è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato con inchiostro e con caratteri da stampa.

3. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie attribuitogli dall'organismo emittente.

4. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di sei mesi dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 4

1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato dall'organismo emittente indicato nell'allegato II.

2. Un certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

3. La Finlandia comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal suo organismo emittente. La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 5

1. Un organismo emittente può vistare i certificati soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dalle autorità competenti finlandesi;
- b) si impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'allegato II è riveduto quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta o quando l'organismo emittente non adempie ad uno dei suoi obblighi.

Articolo 6

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 4133/86 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, la vodka sopraindicata è ammessa nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente